

Rubrica: Fallimenti

Sottorubrica: Pubblicazione di fallimento/diffida ai creditori

Data di pubblicazione: SHAB, KABTI 10.02.2023

Probabile data di scadenza: 10.02.2028

Numero di pubblicazione: KK02-0000031284

Ente di pubblicazione

Ufficio fallimenti di Mendrisio, Via Pollini 29, 6850 Mendrisio

Pubblicazione di fallimento/diffida ai creditori RAYMEC GmbH in liquidazione

Debitore:

RAYMEC GmbH in liquidazione

CHE-493.894.652

Via Valdani 9

6830 Chiasso

Tipo della procedura di fallimento: sommaria

Data della dichiarazione di fallimento: 11.05.2022

Indicazioni giuridiche:

I creditori del fallito e tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso sono diffidati ad insinuare al punto di contatto, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.). I debitori del fallito sono tenuti ad annunciarsi al punto di contatto entro lo stesso termine e sono resi attenti alle conseguenze penali in caso di omissione (art. 324 n. 2 CP). Chi possiede oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo è diffidato a porli a disposizione del punto di contatto entro il termine citato ed è reso attento alle conseguenze penali in caso di omissione (art. 324 n. 3 CP) e al fatto che, ove questa non sia giustificata, i diritti di prelazione saranno estinti. Per gli interessati residenti all'estero il punto di contatto vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera.

Pubblicazione secondo gli art. 231 e 232 LEF e gli art. 29 e 123 del RFF.

Termine: 1 mese/i

Scadenza del termine: 10.03.2023

Punto di contatto:

Ufficio fallimenti di Mendrisio,

Via Pollini 29,

6850 Mendrisio

Osservazioni:

La liquidazione fallimentare viene continuata in via sommaria a seguito del rinvenimento di nuovi beni dopo la pubblicazione della sospensione della procedura.

I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell'Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.-- a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente (DTF 117 III 67 consid. 2b).